

BOZZE DI STAMPA

30 luglio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al
Governo per la riforma fiscale (1591)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", subordinatamente alla presentazione di un piano attestato di salvaguardia
occupazionale e di responsabilità sociale".*

1.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , subordinatamente alla presentazione di un piano attestato di salvaguardia occupazionale e di responsabilità sociale.

1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso, aggiungere in fine il seguente: « 5-bis) al fine di individuare specifiche forme di tutela dalle conseguenze dell'insolvenza privata, con specifico riferimento ai casi di sovraindebitamento connesso a ragioni di servizio, prevedere la possibilità di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di riconoscere una presunzione di meritevolezza, dunque l'assenza di colpa grave, mala fede e dolo, ogniquale volta la situazione debitoria del personale dipendente, con particolare riferimento al personale delle Forze dell'ordine, sia connessa ad oggettivi eventi imputabili a ragioni di servizio.

1.5

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: , comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, le parole da: «quale garanzia di tutela della fede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.»;

sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2, lettera a):

1.1) l'alinfa è sostituito dalla seguente:

«a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile:»;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria»;

1.3) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: «da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale»;

1.4) il numero 3) è sostituito dai seguenti:

«3) semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

3-bis) istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori;»;

al numero 2), sostituire la parola: alla con le seguenti: al comma 2.,

1.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: « comma 2.»

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

a) al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, le parole da: «quale garanzia di tutela della fede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contenimento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.»;

b) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2, lettera a):

1.1) l'alinea è sostituito dalla seguente: «a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile»;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria»;

1.3) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: «da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale»;

1.4) il numero 3) è sostituito dai seguenti: «3) semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

3-bis) istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori»;

c) al numero 2), *sostituire la parola:* alla con le seguenti: al comma 2,.

1.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: ", comma 2".

Conseguentemente:

sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 1 dopo le parole: "giochi pubblici," sono inserite le seguenti: "riconoscendo, con riferimento agli apparecchi per il gioco con vincita in denaro, la competenza a Regioni ed Enti Locali di vietarne l'installazione nel proprio territorio,";

dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dal comma 1 in ordine alla competenza riconosciuta alle Regioni e agli Enti Locali di vietare l'installazione, nei rispettivi territori, degli apparecchi per il gioco con vincita in denaro";

al numero 2) sostituire la parola: "alla", con le seguenti: "al comma 2,".

1.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.10

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;».

1.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: « 1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;».

1.12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all'articolo 32 della Costituzione.

1.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: "revisione" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute".

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

"1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili"".

1.14

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: ", nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».

1.15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: ", nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: « 1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».

1.16

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,,.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;».

1.17

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: « , in funzione della prevenzione sanitaria,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:" 1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente: «1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;».

1.18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 19, comma 1:

1) la lettera l) è abrogata;

2) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri;».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni finalizzate all'introduzione un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 , comma 1, lettera *a*), numero 5) della legge 9 agosto 2023, n. 111, legge delega di riforma del sistema tributario, prevedendo l'estensione della disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente) e l'introduzione di un'analogia disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

il citato articolo 9 della legge n. 111 del 2023 già prevedeva l'introduzione di un accordo sul pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in forza di tale previsione, con il decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136 («correttivo *ter*»), la transazione fiscale era già stata in effetti introdotta nella composizione negoziata, mediante l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 23 del Codice della crisi d'impresa; ciò, tuttavia, solo con riguardo ai crediti delle agenzie fiscali e dell'agente della riscossione e non anche a quelli di cui sono titolari gli enti locali e le regioni;

la citata disposizione, tuttavia, in quanto contenente una mera previsione di delega, non è, al momento, suscettibile di produrre effetti, laddove, un tempestivo intervento normativo di modifica della disciplina dell'accordo transattivo prevista dal Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislati-

vo 12 gennaio 2019, n. 14, avrebbe consentito di anticipare una misura che viene incontro sia alle esigenze degli enti territoriali che delle micro, piccole e medie imprese coinvolte nelle procedure di crisi aziendale;

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un'ulteriore dilazione dei termini di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale e per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive iniziative normative dirette a dare celere attuazione al principio esposto in premessa, volto ad estendere ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina riguardante il trattamento dei debiti fiscali previsto dal Codice della crisi d'impresa, con riferimento al pagamento dilazionato o parziale degli stessi, procedendo altresì al monitoraggio degli effetti dell'applicazione della disposizione introdotta.

G1.101

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate non solo alla proroga del termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi previsti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, legge delega di riforma del sistema tributario e di conseguenza del termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi, ma anche alla modifica dei criteri di delega finalizzati ad estendere la disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente), prevedendo l'introduzione di un'analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e all'introduzione di un ulteriore principio di delega concerne infine l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, prevedendo l'uniformazione degli stessi, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;

impegna il Governo

a continuare ad intraprendere soluzioni efficaci, anche di carattere normativo, atta a velocizzare, anche alla luce delle considerazioni espresse in premessa i tempi per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111, legge delega di riforma del sistema tributario, prevedendo altresì soluzioni efficaci in relazione ai temi del contrasto all'evasione fiscale o delle nuove forme di prelievo su nuove forme di ricchezza.

G1.102

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede la possibilità, per le imprese in crisi, di accedere a strumenti di pagamento parziale o dilazionato dei tributi, inclusa la transazione fiscale, anche nei casi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese;

tali misure, finalizzate a favorire la continuità aziendale e il risanamento economico, comportano un impatto significativo sul bilancio pubblico e richiedono, per le imprese di maggiore dimensione, una particolare attenzione al bilanciamento tra interesse fiscale e responsabilità sociale;

la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'indotto e il sostegno alla coesione economico-sociale dei territori interessati rappresentano obiettivi di rilievo pubblico, che devono essere tenuti in considerazione anche nell'ambito dei percorsi di ristrutturazione aziendale agevolati da strumenti fiscali;

è pertanto opportuno prevedere meccanismi che, pur favorendo il risanamento aziendale, assicurino un adeguato equilibrio tra l'interesse fiscale e la tutela dell'interesse collettivo, in particolare sotto il profilo della salvaguardia dei livelli occupazionali e del rispetto dei principi di responsabilità sociale d'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, con riferimento alle grandi imprese in amministrazione straordinaria che accedono agli strumenti di pagamento parziale o dilazionato dei tributi ai sensi del provvedimento in esame, specifici meccanismi volti a garantire la tutela dei livelli occupazionali e la salvaguardia della coesione economico-sociale dei territori coinvolti.

G1.103

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la delega all'adozione dei decreti attuativi della riforma fiscale;

il provvedimento all'esame, che si compone di un unico articolo, risulta volto a prorogare i termini della predetta delega;

il comma 1, lettera c), inserito in sede referente all'articolo unico, modificando il comma 2 dell'articolo 15, introduce alcune modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi, nell'esercizio della delega, per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici; più in particolare:

il numero 1), sostituendo la parola «diminuzione» con «revisione» alla lettera a), numero 1), del citato articolo 15 comma 2, introduce il criterio della «revisione dei limiti di giocata e vincita» in luogo del principio di delega della «diminuzione dei limiti di giocata e vincita»; pertanto, con la nuova formulazione si stabilisce che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici è effettuato nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo: «revisione (*anziché diminuzione*) dei limiti di giocata e di vincita»; nella relazione illustrativa si afferma che con tale modifica si intende «consentire al Governo di rendere *più elastico* il sistema dei limiti di giocata e vincita»;

il successivo numero 2), modificando la lettera m), del citato articolo 15, comma 2, attribuisce invece al Governo il compito di procedere al riordino ed alla revisione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco in generale (*non solo quello a distanza*); pertanto, in base alla nuova formulazione, l'articolo 15, comma 2, lettera m), stabilisce quale principio e criterio direttivo, tra gli altri, il riordino e «revisione» (*in base alla modifica proposta*) del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco (*non solo quello a distanza, come specificato nella formulazione originaria*);

le modifiche introdotte ampliano di fatto il margine di delega per il Governo che potrebbe anche consentire scelte meno incisive con riguardo al contrasto al gioco, atteso che:

con il termine «revisione» di fatto si attenua la portata del principio e criterio che invece obbligava il Governo a «*diminuire*» i limiti di giocata e vincita;

ampliando le sanzioni aggravate per il più generico «gioco» si potrebbero eludere talune circostanze effettivamente aggravanti che caratterizzano taluni giochi che, proprio perché «a distanza», sono più pervasivi e pericolosi,

impegna il Governo

ad assicurare che nell'esercizio della delega di cui in premessa, ancorché modificata per consentire una maggiore «elasticità» al Governo, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici preveda comunque una diminuzione effettiva dei limiti di giocata e di vincita nonché un'aggravante sanzionatoria specifica per il gioco a distanza.

G1.104

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

la Web tax, o meglio la *Digital Service Tax*, introdotta, con coraggio, per la prima volta dal Governo Conte con la legge di bilancio 2019 ed entrata in vigore nel 2020, prevede un'aliquota del 3 per cento estesa nel 2025 a tutte le aziende con oltre 750 milioni di euro di fatturato globale annuo e che realizzano, senza alcuna soglia minima, ricavi derivanti da servizi digitali sul territorio italiano;

permane l'esclusione dalla tassazione di alcuni servizi digitali, quali ad esempio l'*e-commerce*;

l'80 per cento dei ricavi viene conseguito in Italia da soggetti con sede all'estero: Irlanda, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna;

le grandi imprese del *web* pagano all'estero le tasse ordinarie, quelle che versano la maggioranza dei cittadini, sugli utili conseguiti in Italia con i soldi degli Italiani;

risulta urgente disegnare una nuova tassazione dell'Economia digitale altrimenti si continuerà a trasferire all'estero le risorse che servono per sostenere la spesa pubblica e a tassare sempre i soliti noti: lavoratori, pensionati, piccole imprese;

l'introduzione fra i principi e criteri direttivi di delega delle nuove forme di prelievo su nuove forme di ricchezza, nell'ottica di una vera ed equa redistribuzione delle risorse è stata richiesta con forza dal M5S da sempre, anche in occasione del dibattito parlamentare che ha condotto all'approvazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega di riforma del sistema tributario;

ricordiamo, altresì, che all'epoca dell'approvazione della *Digital Service Tax* il premier Meloni auspicava una maggiore tassazione di quella individuata;

secondo i dati della Commissione europea con l'introduzione della nuova *Global Minimum Tax* arriverebbero all'Italia 2,7 miliardi di euro,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in considerazione di quanto espresso in premessa, l'introduzione di un criterio di delega relativo a nuove forme di prelievo sulle nuove forme di ricchezza, che contempli in particolare un ulteriore rafforzamento della *Digital Service Tax* ovvero la sua integrazione in un sistema fiscale globale più condiviso.

G1.105

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 1591);

Premesso che,

il provvedimento in esame prevede modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, volte a prorogare il termine entro cui il Governo può esercitare la delega per la riforma del sistema fiscale, nonché a modificare uno dei principi di delega prevedendo la possibilità di applicare anche ai tributi delle regioni e degli enti locali alcuni istituti previsti dal codice della crisi d'impresa;

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso sempre più iniquo da uno svuotamento della base imponibile dell'IRPEF che ha premiato le rendite con la moltiplicazione di regimi cedolari di favore a danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati; indebolito da un'evasione fiscale che rimane enorme, a cui, ad avviso dei firmatari, il Governo continua a concedere spazi con continue riaperture di termini per aderire al ravvedimento speciale e al concordato preventivo biennale; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del sistema tributario ma il Governo, al contrario, sta portando avanti questa riforma dal 2023 intervenendo ad ampio raggio ma senza una direzione e un'idea di riordino del sistema: di fatto, la legge delega consolida l'assetto corporativo (e fortemente iniquo) del sistema attuale, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali); non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

l'IRPEF è l'imposta sui redditi che grava quasi per l'85 per cento su lavoratori dipendenti e pensionati e viene pagata per il 40 per cento da chi guadagna meno di 50 mila euro;

con la legge di bilancio 2025 il Governo ha reso strutturale il disegno IRPEF a tre aliquote, dimenticando di aggiornare, come denunciato dalla CGIL e dal Partito Democratico, il riferimento di reddito per calcolare gli acconti IRPEF 2025 e ha trasformato l'agevolazione contributiva che dava diritto a un trattamento integrativo in una agevolazione fiscale che ha determinato la perdita di tale diritto, principalmente recando un danno al ceto medio;

successivamente è intervenuto con il correttivo sul tema degli acconti, ma al contempo non ha fornito alcuna soluzione al danno prodotto dal nuovo meccanismo di abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che ha impatti negativi diffusi, ma particolarmente forti per i redditi lor-

di (al lordo anche dei contributi sociali) compresi tra 8.500 e 9.000 euro che andranno a perdere, rispetto alle previsioni del 2024, 1.200 euro all'anno,

impegna il Governo:

al fine di migliorare il profilo della progressività dell'IRPEF e riequilibrare il peso delle imposte tra le varie tipologie reddituali, a provvedere, con urgenza, ad una profonda revisione, del complesso dei provvedimenti finora adottati in attuazione della delega per la Riforma fiscale che hanno inciso profondamente sul criterio della progressività dettato dalla Carta Costituzionale;

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ogni opportuna iniziativa volta a porre rimedio al paradossale effetto della riforma delle aliquote e degli scaglioni IRPEF e delle detrazioni fiscali adottata con la legge di bilancio 2025 sui contribuenti con redditi medio bassi che hanno visto ridurre, con importi significativi, la loro busta paga dal 2025, al fine di riconoscere il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.

G1.106

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 1591);

Premesso che,

il provvedimento in esame prevede modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, volte a prorogare il termine entro cui il Governo può esercitare la delega per la riforma del sistema fiscale, nonché a modificare uno dei principi di delega prevedendo la possibilità di applicare anche ai tributi delle regioni e degli enti locali alcuni istituti previsti dal codice della crisi d'impresa; esso interviene inoltre modificando ed integrando specifici principi di delega concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari; inoltre sono state introdotte modifiche ai principi e criteri direttivi in materia di giochi pubblici, previsti dall'articolo 15 della legge di delega n. 111 del 2023, che sono volte a sostituire il principio della «diminuzione dei limiti di giocata e di vincita», con il criterio volto a disporre una più generica «revisione» dei predetti limiti;

il più stringente riferimento alla diminuzione dei limiti di giocata e di vincita, rispetto alla più generica «revisione» dei limiti di giocata, a parere dei proponenti, rafforzerebbe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della

Costituzione prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie anche attraverso la riduzione dei punti vendita del gioco fisico,

impegna il Governo:

nell'attuazione della citata delega sui giochi, a contemperare gli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

G1.107

MANCINI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1591, recante "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale",

premesso che

l'articolo 12 della legge 9 agosto 2023, n. 111 reca "Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi";

è già riconosciuto il beneficio della esenzione da accisa con riguardo alla navigazione marittima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione da accisa per il carburante da impiegarsi nella navigazione interna con riguardo al trasporto di persone, esclusa la navigazione da diporto, al fine di sviluppare tale forma di mobilità sostenibile e ridurre conseguentemente il trasporto di persone su gomma ed i correlati effetti negativi sulla salute e l'ambiente.
